

## Etica, professionalità e disciplina della magistratura

SOMMARIO: 1. Sull'etica professionale dei magistrati. - 2. I luoghi e le ragioni della crisi della magistratura. - 3. L'etica non si insegna ma si discute. - 4. Un cantiere sempre aperto e, spesso, un terreno di scontro. - 5. Uno sguardo alla storia: magistrati alla ricerca di una nuova etica. - 6. La Costituzione come prima fonte di imperativi etici. - 7. Da un quadro di doveri dettato dal giudice disciplinare ai testi scritti del codice etico e disciplinare. - 8. La scrittura e l'approvazione del codice etico. La diffidenza iniziale dell'ANM. - 9. Etica e giustizia disciplinare. I necessari confini. - 10. Il codice etico dei magistrati: un'occasione mancata? - 11. L'etica di chi governa la magistratura i doveri dei componenti laici e togati del Consiglio Superiore. - 12. C'è ancora un'etica che divide. - 13. I problemi dell'oggi: l'emersione prepotente dell'interesse personale. - 14. Alla ricerca di antidoti. Le proposte di modifica del codice etico avanzate dal Comitato direttivo dell'ANM. - 15. Le nuove frontiere dell'etica professionale. Disinnescare il "carrierismo". - 16. Una più netta linea di demarcazione con la politica. - 17. Intensificare la vigilanza istituzionale e collettiva. - 18. Sulle valutazioni di professionalità. Profili critici e possibili rimedi. - 19. L'esigenza di rigenerare la democrazia consiliare.

### 1. Sull'etica professionale dei magistrati.

La Scuola della magistratura ci chiama a ragionare dei *"comportamenti dei magistrati tra etica, professionalità e disciplina"*.

Scelgo di prendere le mosse dal versante dell'etica professionale, dicendo subito che questa scelta non è un indice di buona salute della magistratura.

Quando - come avviene in questo momento - si avverte con forza la necessità e l'urgenza di discutere di etica professionale vuol dire che si è già nei guai.

Provo a spiegarlo con un raffronto tra il corpo umano e il corpo collettivo composto dai magistrati.

Se una persona comincia a "sentire" una qualsiasi parte del suo corpo che prima funzionava silenziosamente, ciò è quasi sempre segno che quella parte è malata, che la sua fisiologia è compromessa e che l'organo divenuto improvvisamente sensibile sta inviando segnali di affanno e di difficoltà.

Identico fenomeno può verificarsi nel corpo collettivo della magistratura.

Se questa non vive la sua etica professionale in modo fisiologico, come una linfa quotidianamente e inavvertitamente circolante nel suo organismo, ed è costretta a considerare l'etica come "problema", ciò segnala che i principi e le regole della sua etica sono in crisi o perché divenuti inattuali o perché contraddetti dai comportamenti di molti.

Tutti i magistrati hanno memoria delle severe parole del Presidente della Repubblica che ha denunciato la "modestia etica" dei comportamenti venuti alla luce a seguito di recenti indagini giudiziarie.

A fronte di questo autorevole monito e della bufera che la magistratura sta attraversando occorre porsi interrogativi aspri.

Da dove nasce la crisi etica della magistratura?

Dove si è sbagliato? E chi ha fallito?

Quali rimedi possono essere messi in campo?

## 2. I luoghi e le ragioni della crisi della magistratura.

È sotto gli occhi di tutti che la crisi si è verificata e manifestata in tutta la sua ampiezza nella “amministrazione della giurisdizione” e nel circuito del governo autonomo ma che essa è penetrata, in modo non marginale, anche nel tessuto dell’etica professionale collettiva.

Se nel Consiglio Superiore della magistratura vi è stato chi ha risposto, in modo improprio e scorretto, a istanze di carriera a loro volta avanzate in modo irrituale, improprio e scorretto, ciò indica che (beninteso nelle singole vicende emerse e in corso di accertamento) sono stati pregiudicati, contestualmente, i valori e i metodi del governo autonomo ed i valori e i canoni deontologici del comportamento dei magistrati amministrati.

Dunque, duplice crisi e duplice caduta: della straordinaria esperienza di “democrazia nell’amministrazione” voluta dal legislatore costituente per il governo del giudiziario e dell’etica professionale elaborata dalla magistratura.

La diagnosi deve essere tanto severa quanto accurata e perciò attenta a non degenerare in una confusa assimilazione di fatti ed eventi diversi.

Per quanto molto grave, la vicenda che abbiamo dinanzi non ha investito la giurisdizione, che (salvo i procedimenti in corso per un caso di corruzione e per ipotesi di rivelazioni di segreto d’ufficio) non risulta toccata o compromessa nel suo funzionamento dai comportamenti emersi dalle indagini perugine. Occorre ribadire questa verità di contro ad una operazione politico editoriale ( il libro di Sallusti- Palamara intitolato “Il sistema”) che sui fatti accertati innesta, a mio avviso del tutto artificiosamente, un racconto radicalmente diverso : la storia di una giustizia per decenni manipolata ed orientata a fini politici, propensa all’aggressione di presunti avversari politici, dominata da trame tessute in segreto da pochi oligarchi.

Narrazione infedele, non suffragata da riscontrabili dati di fatto ed arbitraria per chiunque conosca l’articolazione della giurisdizione italiana ma non per questo meno suggestiva ed insidiosa se strumentalmente utilizzata come grimaldello per delegittimare l’intero assetto della nostra giustizia.

Solo rimanendo fedeli ai fatti, e contrastando attivamente le interessate falsificazioni della storia della magistratura, si potrà pensare di uscire dalla crisi, di trovare ad essa rimedi efficaci e di promuovere una inversione di tendenza rispetto alle degenerazioni verificatesi.

## 3. L’etica non si insegna ma si discute.

Con questo spirito “discutiamo” di etica.

Con la consapevolezza che l’etica professionale non si insegna ma si discute. Che essa non è materia di lezioni ma di scelte culturali ed istituzionali su cui ragionare appassionatamente, di quotidiani esempi positivi e di prassi collettive virtuose.

Del resto che non si possa “insegnare” ai magistrati ad essere indipendenti, imparziali, coraggiosi, gentili (magari con una particolare attenzione alla gentilezza, valore non di rado trascurato nel catalogo dei valori primari della professione) è quanto ricordava qualche anno fa, con la consueta finezza intellettuale, Elvio Fassone.

Si può curare – egli sosteneva - l’aggiornamento professionale continuo dei magistrati, preoccupandosi così del loro “*sapere*”. Si possono aiutare i magistrati a “*saper fare*”, stimolandoli a riflettere sui metodi di lavoro, sull’organizzazione, sulle forme nelle quali si attua la paziente ricerca di orientamenti condivisi.

Il “*sapere essere*” magistrato, invece, non potrebbe essere oggetto di “*somministrazione didattica*” e potrebbe essere appreso solo attraverso un severo tirocinio personale e professionale nel quale contano le esperienze individuali e l’esempio di altri magistrati.

È difficile non essere d'accordo con l'idea che l'etica professionale costituisce l'oggetto di una lunga e permanente ricerca nel viaggio della professione a contatto con la realtà, le sue insidie, le sue tentazioni.

E che sia così è provato dal fatto che l'etica, interessantissima, coinvolgente, divisiva quando si affrontano i singoli casi concreti e le questioni controverse, è sempre a rischio di apparire banale quando si enunciano in astratto principi e regole di comportamento, senza esplorarne la genesi storica e senza discuterne le contaminazioni con la realtà.

4. Un cantiere sempre aperto e, spesso, un terreno di scontro.

In ragione di queste sue peculiari caratteristiche l'etica professionale è un frenetico cantiere sempre aperto e spesso un terreno di scontro.

Accanto a valori condivisi, che costituiscono il cemento e lo scudo indispensabile per difendere principi e regole fondanti della professione, emergono in continuazione nuove "questioni etiche" del lavoro del magistrato, capaci di suscitare contrasti e divisioni nella società, nel mondo giudiziario e tra gli stessi magistrati.

Del resto che l'etica professionale sia una realtà severa, talvolta divisiva, non è affatto una novità.

In fondo la prima etica professionale laica, sganciata da riferimenti religiosi, è stata l'etica degli affari che si è affermata quando il danaro ha cessato di essere considerato lo "*sterco del diavolo*" e il prestito dietro interesse non è stato più considerato un peccato capitale.

E per capire quanto fosse dura e rigorosa, all'origine, l'etica degli affari occorre trasferirsi con l'immaginazione lontano nel tempo, in una piazza della Firenze del millesecento e assistere allo spettacolo di un gruppo di persone che si dirige minaccioso verso la bottega di un banchiere, vi fa irruzione e rompe il suo banco.

Sono gli altri banchieri, i "pari" del malcapitato che, con la rottura del banco e la preclusione di ogni futura attività creditizia, sanzionano l'espulsione dalla loro comunità del membro che si è rivelato insolvente e quindi inadempiente alle regole della corporazione.

Con quel gesto dicono all'espulso una cosa molto semplice: se tu, non onorando i tuoi impegni, comprometti la "fiducia" che deve essere riposta in tutti noi e che rappresenta la condizione essenziale per lo svolgimento della nostra attività, allora meriti la massima "riprovazione" e non puoi più restare nella nostra comunità.

Il credito, allora come ora, si basava infatti sul miracolo della fiducia che consentiva – ricordiamo che siamo nel millesecento – che una lettera di credito firmata a Firenze venisse onorata sulla piazza di Londra.

La rottura del banco è la genesi della bancarotta che poi diverrà uno dei più gravi reati contro l'economia. E' l'anticipo del trattamento severissimo che lo Stato borghese classico riserverà poi al fallito come al bancarottiere.

Ed è anche il momento in cui compaiono le due parole chiave dell'etica professionale laica: "fiducia" e "riprovazione".

Fiducia dei cittadini, del pubblico in chi esercita una attività delicata e cruciale e riprovazione dei propri pari, riprovazione sociale per chi, con la sua condotta, incrina e compromette quella fiducia.

Sono parole che ricorreranno sempre nelle discussioni sull'etica professionale.

5. Uno sguardo alla storia : magistrati alla ricerca di una nuova etica.

All'avvertenza iniziale sulla permanente durezza delle questioni dell'etica professionale deve accompagnarsi la consapevolezza storica.

Parlo della faticosa ricerca, compiuta a partire dalla fine degli anni 60, di un nuovo modello di magistrato e, corrispondentemente, di una nuova etica professionale coerente con quella idea di giudice e di pubblico ministero.

È la storia di una piccola rivoluzione o meglio della costruzione di una nuova casa con l'utilizzo di materiali antichi e preesistenti e con innesti innovativi ed arditissimi.

Concentriamoci sulle innovazioni, tutte realizzate attraverso non poche resistenze e contrasti.

Grazie a quella rivoluzione è cambiato, innanzitutto, il bene da tutelare attraverso l'applicazione di un'etica professionale rigorosa.

Non più l'astratto e formale valore del "prestigio" del corpo, punto di riferimento indiscutibile della magistratura degli anni cinquanta e sessanta, ma il più laico e concreto valore della "credibilità" del giudiziario, della fiducia dei cittadini, non in questo o quel magistrato, ma nel sistema della giustizia e nelle regole di funzionamento della giurisdizione.

Si è passati, inoltre, dal regime del segreto alla pubblicità e alla visibilità.

Il procedimento disciplinare, in origine connotato dalla totale segretezza, è divenuto, dapprima per scelta della stessa magistratura e poi per successivo riconoscimento legislativo, un procedimento non solo pubblico, al pari di ogni altro procedimento giudiziario, ma anche aperto alle più ampie forme di pubblicità, tra cui la trasmissione radiofonica del dibattito disciplinare, ove vi sia il consenso dell'interessato.

Dunque credibilità *versus* prestigio, pubblicità *versus* segreto.

Due mutamenti radicali, fedelmente registrati in una importante decisione della Corte costituzionale, la sentenza n. 497 del 2000, che ha introdotto la possibilità per il magistrato incolpato di farsi difendere anche da un avvocato del libero foro.

In questa decisione - con evidente richiamo alla cultura dell'associazione dei magistrati e dei diversi gruppi associativi che la compongono - si è riconosciuto che la magistratura *"in molte delle sue componenti"* ha avuto un importante merito storico.

Da un lato, aver contribuito a realizzare, nell'ambito della giustizia disciplinare, l'abbandono di una vecchia nozione di prestigio del corpo a favore di una più moderna concezione del prestigio come *"credibilità dell'esercizio delle funzioni giudiziarie presso l'opinione pubblica intesa in senso pluralistico"*.

Dall'altro, aver concorso a ripudiare, attraverso prassi anticipatrici dei mutamenti legislativi, la segretezza del procedimento disciplinare a favore della sua pubblicità e della sua trasparenza *"valore portante di ogni sistema autenticamente democratico"*.

In una parola alla magistratura in *"molte delle sue componenti"* ed al dibattito interno che in essa si è sviluppato il giudice costituzionale ha dato atto del rovesciamento dei vecchi schemi - il "prestigio" e il "segreto" - propri della cultura corporativa a favore dei più moderni concetti di "credibilità" e "trasparenza", propri del moderno Stato democratico di diritto.

Né le trasformazioni promosse si sono fermate qui.

Si pensi all'accettazione del principio della responsabilità sociale e culturale di ciascun magistrato per le decisioni assunte e per le scelte interpretative compiute, che si è sostituita alla preesistente concezione dell'attività di interpretazione ed applicazione della legge come operazione neutrale, puramente tecnica, asettica e perciò culturalmente e socialmente irresponsabile.

Si pensi, ancora, alla battaglia intrapresa contro la regola non scritta per cui "un magistrato non critica mai le sentenze dei colleghi" e contro l'opinione, largamente diffusa, che bollava le critiche provenienti dall'interno del corpo dei magistrati come indebite "interferenze".

Scontro che ha portato alla progressiva affermazione e vittoria dell'opposto principio per cui nella giurisdizione "tutto può essere sottoposto a critica" anche da parte degli stessi magistrati.

Il che significa che non ci sono *arcana imperii* da tutelare chiudendosi in se stessi e che la fiducia nella magistratura non si rafforza con l'omertà corporativa ma con la discussione aperta e l'analisi critica della giurisprudenza anche da parte di magistrati.

Un approdo a prima vista scomodo o sgradevole ma in ultima istanza in grado di garantire meglio legittimazione e credibilità dell'istituzione giudiziaria nel suo complesso.

Si rifletta, infine, al passaggio dalla regola del silenzio al riconoscimento che vi sono casi in cui gli uffici hanno il dovere di parlare, di rettificare, di spiegare e di spiegarsi e lo stesso singolo magistrato ha il diritto di prendere la parola a tutela della sua immagine, come da ultimo riconosciuto anche dalla Corte di cassazione.

Dunque, a far tempo dalla fine degli anni 60, almeno due generazioni si sono mosse lungo queste strade per costruire un'etica professionale adeguata al loro tempo

Nessuna delle trasformazioni realizzate è stata scontata, indolore, facile. E ciascuna di esse potrà essere revocata in dubbio in futuro giacché il cantiere dell'etica professionale è sempre in fermento ed ogni generazione, sospinta dai mutamenti storici e dalle nuove domande di una società esigente, dà vita alla sua etica, grazie all'uso combinato di secolari pietre angolari e di materiali *high-tech* di ultima generazione.

6. La Costituzione come prima fonte di imperativi etici.

Il percorso di ricerca di una nuova etica – di cui sono state ora indicate alcune tappe – ha preso le mosse dalla Costituzione per svolgersi lungo le linee tracciate dai codici di procedura per giungere alla elaborazione di un codice etico ed alla scrittura di un codice disciplinare.

È questo complesso mosaico di fonti che regola e definisce il quadro del “dover essere” dei magistrati a partire dalla Costituzione, prima fonte di imperativi etici per il magistrato.

La carta costituzionale, infatti, non contiene solo il catalogo generale di principi e valori cui ispirare l'esercizio della giurisdizione e la vita privata del giudice cittadino ma fornisce anche le indicazioni fondamentali ed essenziali sulla sua etica professionale.

Al punto che il codice etico ed il codice disciplinare ben possono essere considerati come altrettanti luoghi nei quali i principi costituzionali sono stati tradotti in regole di condotta solo socialmente doverose o in norme assistite da sanzione disciplinare in caso di violazione.

Così il principio di eguaglianza e la regola di pari dignità delle persone rappresentano canoni fondamentali di condotta per accusatori e giudici da osservare nei confronti di tutti coloro che, con ruoli diversissimi, compaiono nella scena del processo o assistono ad esso: le parti, i difensori, i testimoni, i collaboratori amministrativi, gli spettatori, gli operatori dei media.

Per altro verso l'estrema attenzione che il legislatore costituente dedica alle garanzie volte ad assicurare un'indipendenza effettiva della intera magistratura dice al singolo magistrato che egli deve completare il disegno costituzionale divenendo il primo custode della sua indipendenza, considerandola come un dono prezioso ma anche come un onere pesantissimo e come una fonte di responsabilità.

La “cura” che ciascun magistrato dedica alla sua indipendenza personale è dunque un tratto della sua professionalità, uno dei metri su cui essa viene legittimamente misurata, giacché senza tale cura rischiano di essere vanificate e divenire vuote ed inutili le molte garanzie costituzionali previste dalla carta costituzionale.

Del resto quando il costituente afferma che i magistrati sono soggetti solo alla legge, che essi devono “obbedire” soltanto alla legge sta dicendo anche – come ricordava sempre un maestro come Pino Borrelli – che, quando è necessario, il magistrato deve saper “disobbedire” ad altri poteri e ad altri comandi che non siano quelli del legislatore. Un bivio di fronte al quale ciascun magistrato si trova più volte nel suo percorso professionale.

Infine, quando il parlamento, nell'aggiornare la carta costituzionale ha affermato che “la legge garantisce la ragionevole durata del processo” ha fornito una direttiva al legislatore ordinario ma ha anche ricordato che a tale obiettivo ogni magistrato deve contribuire per la sua parte, mettendo in campo una “ragionevole intensità di lavoro”, con tutto ciò che questo significa in termini di laboriosità, tempestività, fattivo concorso all'obiettivo collettivo del buon funzionamento della giurisdizione.

Direttamente dal testo costituzionale derivano, dunque, regole di etica professionale da osservare con lo scrupolo che è richiesto dalla fonte da cui promanano.

E lo stesso può dirsi per i codici di procedura civile e penale che, nel regolare il processo, tracciano in continuazione linee di condotta per il magistrato, stabilendo obblighi ma anche stimolando valutazioni di opportunità, imponendo o suggerendo comportamenti da tenere nelle molte situazioni critiche che nel corso del processo possono presentarsi.

Si pensi solo alle norme poste a garanzia della visibile imparzialità del magistrato come quelle sull'astensione e ricasazione o ai termini “ordinatori” la cui violazione (in assenza di oggettive giustificazioni) non può essere considerata normale e naturale solo per la mancanza di sanzione giuridica.

7. Da un quadro di doveri dettato dal giudice disciplinare ai testi scritti del codice etico e disciplinare.

Accanto a queste norme generali sono state però introdotte anche specifiche norme che fissano principi e modi della condotta del magistrato nella professione e fuori di essa, nella vita sociale.

Questa deontologia si è tradotta in norme in tempi relativamente recenti.

In precedenza essa derivava infatti esclusivamente da una fonte giurisprudenziale.

La formula dell'art 18 della legge delle guarentigie assoggettava a sanzione disciplinare “ *il magistrato che manchi ai suoi doveri, o tenga in ufficio o fuori una condotta tale, che lo renda immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere, o che comprometta il prestigio dell'ordine giudiziario*”.

Non vi era perciò alcuna tipizzazione delle fattispecie disciplinarmente rilevanti e nessuna predeterminazione delle correlative sanzioni che potevano essere liberamente scelte dal giudice disciplinare tra quelle elencate nella legge.

Tutto era rimesso, in sostanza, alla giurisprudenza della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura che, decidendo sulla incolpazione disciplinare, individuava *ex post* l'eventuale illecito e sceglieva la sanzione da applicare. Con la carenza di certezze e di garanzie che comporta un diritto sanzionatorio di fonte giurisprudenziale.

Poi sono venuti il codice etico del 1994<sup>1</sup>, e il codice disciplinare del 2006.

---

<sup>1</sup>Nella vasta letteratura sul codice etico cfr. E. DI PALMA, *Un codice etico per la magistratura*, in *La magistratura*, 1993, n. 4, 26; P. GIORDANO, *Il codice etico: un adempimento solo formale?*, in *La Giustizia*, 1994, 27.; S. CASSESE, *I codici di condotta*, in *Documenti Giustizia*, 1994, n. 7-8, 1372; R. MAGI, *Deontologia, processo, sistema. Riflessioni sul codice etico della magistratura*, in *Questione Giustizia*, 1994, n.4; L.DE RUGGIERO – G. ICHINO, *Il codice etico dei magistrati. Una prima riflessione in tema di deontologia*, in *Questione Giustizia*, 1994, 1, 17; A. CERRI, *La bozza di “codice etico” del magistrato*, in *Critica del Diritto*, 1994, fasc. 2, 43.; M. CICALA, *Leggi e ordinamento giudiziario: interrogativi sul codice etico*, in *Corr. Giur.*, 1994, p.525; G. BARBAGALLO, *I codici etici delle magistrature*, in *Foro it.*, 1996, fasc. 1, III, 36.; G. IZZO, *Sulla crisi applicativa del codice etico dei magistrati*, in *Documenti Giustizia* 1996, 1, 2207; M. SAPIGNOLI – F. ZANNOTTI, *I codici etici delle magistrature italiane*, in P. ZATTI (a cura di), *Le fonti di autodisciplina. Tutela del consumatore, del risparmiatore, dell'utente*, Padova, Cedam, 1996, 247; V. MELE, *Codice etico per i magistrati: comportamenti e indipendenza*, in *Documenti Giustizia*, n. 6, 1997, 1237; C. VIAZZI, *magistrato e Presidente di Sezione presso il Tribunale di Genova, relazione sul tema: Magistratura onoraria: deontologia e profili disciplinari*, Genova, 15 Febbraio 2006. Sul tema mi sia

8. La scrittura e l'approvazione del codice etico. La diffidenza iniziale dell'ANM.

Come è noto il testo del codice etico è pubblicato sul sito dell'Associazione Nazionale Magistrati.

Chi scrive ha avuto la ventura di concorrere alla stesura del primo codice e poi al suo aggiornamento, nel 2010.

Nel 1993 venne individuato un piccolo gruppo di lavoro composto da Gioacchino Izzo , Gabriella Luccioli , Nello Rossi e Vladimiro Zagrebelsky, incaricato di redigere il testo base del codice da sottoporre poi alla discussione ed all'approvazione degli organismi dell'associazione.

Un testo "breve" che non subì significativi mutamenti nella fase di approvazione da parte degli organismi locali e nazionali dell'Associazione nazionale magistrati.

Che valore ha il codice etico ? E quali le ragioni della diffidenza iniziale dell'ANM nei suoi confronti ?

L'art. 58 bis del d.lgs. n. 29\93 del 3 febbraio 1993, n. 29 , che dettava norme in materia di "*Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*" prevedeva che la Presidenza del Consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative adottasse codici di comportamento dei dipendenti pubblici.

Per le magistrature, invece, si prevedeva che l'introduzione di codici etici avvenisse ad opera degli organi delle associazioni di categoria, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 29 , da sottoporre all'adesione degli appartenenti alla magistratura interessata.

Decorso inutilmente il termine fissato dal legislatore il codice sarebbe stato adottato dall'organo di autogoverno.

L'associazione nazionale magistrati venne dunque stimolata dal legislatore alla redazione di un codice etico e in qualche misura messa in mora perché la sua inerzia avrebbe significato attribuire al CSM il compito della redazione del codice. L'associazione non nascose le sue perplessità e perfino un certo fastidio verso l'onere che la legge o meglio un decreto legislativo le accollava.

Chi rilegga il breve testo di introduzione e di presentazione del codice etico , che risale al 1994, trova chiaramente manifestate quelle perplessità e se volete i timori dell'epoca, che si tradussero in una certa diffidenza verso il codice etico di cui pure l'associazione era l'autrice e la responsabile.

Nel preambolo del codice l'associazione esprimeva perplessità sulla costituzionalità della norma istitutiva del codice etico tanto sotto il profilo dell'eccesso di delega quanto sotto il profilo della possibile violazione della riserva assoluta di legge in materia di ordinamento giudiziario.

L'Associazione si preoccupava inoltre di chiarire che il codice conteneva indicazioni di principio prive di efficacia giuridica destinate a collocarsi su di un piano diverso rispetto alla regolamentazione degli illeciti disciplinari

La diffidenza espressa nel preambolo che oggi può sembrare miope ed incomprensibile aveva una giustificazione.

Si temeva che - in assenza di un codice disciplinare, in mancanza di una adeguata tipizzazione delle fattispecie di illecito disciplinare e vigendo la formula generica dell'art. 18 della legge delle guarentigie - le regole liberamente dettate dal codice etico per delineare una figura alta, ideale , di magistrato ed i suoi doveri subissero una inammissibile torsione e potessero essere interpretate *tout court* come altrettante fattispecie di illecito disciplinare , alla stregua di norme incriminatrici.

---

consentito rinviare anche a due miei scritti: N. ROSSI, *Prime riflessioni sul codice etico della magistratura* in *Questione Giustizia*, 1993, 804 e ss. e N. ROSSI, *L'elaborazione del codice etico dell'ANM* in *AAVV, Deontologia giudiziaria*, Napoli, 2006, 205-221.

Una torsione non da poco e non poco preoccupante. Per intenderci : come se in una società il libro della morale , magari religiosa, divenisse il codice penale. Insomma il modello delle società teocratiche che hanno fatto - o tuttora fanno - della bibbia o del corano o di qualsiasi altro testo etico-religioso la legge regolatrice dei rapporti sociali.

La preoccupazione originaria è stata confermata, sia pure solo sporadicamente nel corso degli anni , giacchè alcune regole dettate dal codice etico sono state trasfuse in capi di incolpazione disciplinare.

I promotori dell'azione disciplinare – il Ministro della giustizia e lo stesso ufficio del Procuratore generale – hanno talvolta in maniera disinvolta ed irriflessiva compiuto questa operazione e almeno in un caso la Corte di cassazione a Sezioni Unite l'ha avallata in una sua pronuncia , smentendola poi in altre decisioni.

Solo la Sezione disciplinare ha tenuto la barra ferma sottolineando più volte la differenza genetica e funzionale delle norme del codice etico dalla materia disciplinare. Se è evidente che la violazione di alcuni (solo alcuni) dei precetti di condotta contenuti nel codice etico può coincidere con un illecito disciplinare è altrettanto evidente che il codice etico non poteva essere considerato come una sorta di guardaroba cui attingere per rivestire in modo accettabile una incolpazione disciplinare inappropriata.

#### 9. Etica e giustizia disciplinare. I necessari confini.

Nell'area della specifica deontologia professionale insistono ora due complessi di norme che hanno diversa natura e funzione.

La distinzione tra il codice etico e le norme disciplinari è in linea teorica nettissima.

Esiste infatti un nucleo più ristretto di comportamenti sanzionati disciplinarmente che rappresenta il cerchio interno della deontologia professionale e segna il confine, varcato il quale , diviene necessario ricorrere all'*extrema ratio* della sanzione disciplinare.

Intorno a questa sfera se ne colloca un'altra, di ben maggiori dimensioni, che include comportamenti eticamente doverosi che, in caso di inosservanza, ricevono ( o meglio dovrebbero ricevere) la sanzione sociale, efficacissima quando sia effettivamente operante, della riprovazione dei propri pari e della collettività.

Si tratta, evidentemente , di piani da non confondere anche se, nel corso del suo progressivo sviluppo la deontologia ha conosciuto fraintendimenti ed improprie commistioni tra questi due livelli.

Nel tempo vi sono stati aggiornamenti del codice etico del 1994 che non ne hanno però mutato l'impianto.

Più precisamente nel 2010 il testo del 1994 è stato ritoccato in qualche punto, in particolare per adeguarlo alla società della informazione e della comunicazione ed all'accresciuta sensibilità sulla questione morale.

Così come sono state introdotte procedure per adottare, anche in via cautelare, la sanzione della espulsione dall'associazione nei confronti degli iscritti coinvolti in gravi vicende penali.

Il quadro dei doveri dei magistrati è stato poi completato con l'approvazione, nel 2006, del codice disciplinare ( d.lgs. n. 109 del 23.2.2006 ) , emanato in attuazione della legge delega proposta e fatta approvare dal Ministro della Giustizia Roberto Castelli. Codice profondamente modificato – prima ancora della sua entrata in vigore – dalla maggioranza parlamentare del governo Prodi bis con la legge n. 269 del 2006 .

L'analisi del codice disciplinare scaturito da una vicenda legislativa assai accidentata e complessa esula evidentemente dai limiti di questa riflessione.<sup>2</sup>

La circostanza che il testo originario non sia mai entrato in vigore ha fatto sì che molti magistrati non abbiano mai avuto piena cognizione, consapevolezza e soprattutto concreta esperienza né delle norme repressive contenute nel d.lgs. n. 109 del 2006 né delle singolarità del procedimento disciplinare, caratterizzato dalla assoluta obbligatorietà dell'azione disciplinare e dalla compresenza, nel dibattimento disciplinare, di due accusatori paralleli, la Procura generale ed il rappresentante del Ministro della Giustizia.

#### 10. Il codice etico dei magistrati: un'occasione mancata?

Se la diffidenza iniziale verso il compito di redigere un codice etico aveva delle giustificazioni, l'associazione nazionale magistrati fu comunque poco lungimirante nello sminuirne il valore e nel gestirlo per così dire sotto tono.

Infatti l'attribuzione all'associazione del compito di redigere il codice etico era ed è un significativo riconoscimento istituzionale ed un rilevante fattore di legittimazione del suo ruolo e della sua funzione.

Ma non è questa la principale critica che può esserle mossa.

È ben più grave che essa non abbia fatto tutto quello che poteva e doveva per valorizzarne il reale contenuto: un impegno assunto con i cittadini, unilaterale nel momento in cui è stato formulato, ma patrizio, consensuale, bilaterale nella sua attuazione concreta.

In altri termini, il codice doveva - e può ancora - divenire l'oggetto di un vero e proprio "patto" con i cittadini nel quale - a fronte del riconoscimento da parte della collettività dell'indipendenza e della ineliminabile discrezionalità interpretativa del magistrato nell'esercizio delle sue funzioni - i magistrati attraverso la loro rappresentanza collettiva si impegnano ad osservare quelle regole di correttezza istituzionale ma anche di cortesia, di umanità, di rispetto, di efficienza nell'adempimento dei propri compiti che stanno scritte nel codice.

Con il corollario che possono essere chiamati a rispondere delle violazioni (non sempre davanti al giudice disciplinare perché non ogni violazione del codice è infrazione disciplinare) ma davanti al tribunale dell'opinione pubblica interna ed esterna alla magistratura ed al mondo forense, in una parola

---

<sup>2</sup> Basterà qui ricordare che nel d.lgs. n. 109 del 23.2. 2006 si dava vita ad un diritto disciplinare del silenzio e dell'apparenza, giacché l'art. 2 bb) del decreto legislativo sanzionava disciplinarmente " *il rilasciare dichiarazioni ed interviste in violazione dei criteri di equilibrio e di misura* ", mentre l'art. 3 lett. f) qualificava come illecito disciplinare " *la pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine a un procedimento in corso quando, per la posizione del magistrato o per le modalità con cui il giudizio è espresso, sia idonea a condizionare la libertà di decisione nel procedimento medesimo*". A corredo di queste previsioni stava poi la norma di chiusura dell'art. 3 lett. l) del decreto che includeva tra gli illeciti " *ogni altro comportamento tale da compromettere l'indipendenza, la terzietà e l'imparzialità del magistrato, anche sotto il profilo dell'apparenza*." Norma, questa, destinata a trovare nella parola pubblica e nella partecipazione alla vita sociale del magistrato il suo campo elettivo di applicazione.

Una vera e propria stretta liberticida che grazie all'ampio uso di formule tanto indeterminate quanto minacciose, avrebbe dovuto ingenerare nei destinatari del codice una permanente incertezza sui comportamenti passibili di intervento disciplinare e ripristinare il silenzio come indiscussa regola di condotta dei magistrati sia nell'esercizio delle funzioni che nella dimensione pubblica.

dinanzi al tribunale morale di una società giustamente esigente nei confronti dei suoi giudici che ha il diritto a pretendere che essi rispettino gli impegni assunti.<sup>3</sup>

Questo avrebbe richiesto e richiede una più ampia pubblicizzazione del codice, forme istituzionali e permanenti di sua divulgazione ( quale, ad esempio, l'affissione all'ingresso di tutti i tribunali), la presentazione sistematica nelle scuole, un invio del testo in tutte le sedi istituzionali ed in tutti i giornali , in modo da rendere a tutti noti ,e per questa via più cogenti ed esigibili, gli impegni di comportamento assunti

C'è ancora tempo per realizzare questo patto con i cittadini ma è grave che non sia stato fatto tutto quello che era necessario in questa direzione.

11. L'etica di chi governa la magistratura : i doveri dei componenti laici e togati del Consiglio Superiore.

Se è stato complessivamente modesto il risalto pubblico dato al codice etico dei magistrati, ancora più fitta è stata l'ombra nella quale sono rimaste immerse le regole riguardanti “i doveri ed “i comportamenti” dei componenti del CSM, che pure erano stati oggetto di una ampia delibera consiliare risalente al 20 gennaio 2010.

In tale atto ci si preoccupava , opportunamente, di chiarire le implicazioni pratiche del principio di *“libera autodeterminazione di ciascun componente del Consiglio”*, impegnando i consiglieri a studiare di persona le questioni da affrontare e a non rendersi acritici interpreti , in sede consiliare, *“di posizioni di gruppi politici o di singoli esponenti politici nonché di gruppi dell'associazionismo giudiziario o di singoli magistrati anche solo per ragioni di appartenenza o di debito elettorale”*.

Con il corollario del rifiuto di far discendere da accordi assunti all'esterno dell'istituzione e da pratiche spartitorie le scelte consiliari , con particolare riferimento alle nomine ad uffici direttivi o semidirettivi ed al conferimento di altri incarichi.

Si poneva inoltre l'accento sull'indipendenza dei consiglieri di nomina parlamentare, ai quali si chiedeva di non mantenere in vita, anche di fatto, situazioni generatrici di incompatibilità e di attuare una effettiva sospensione delle attività professionali durante la consiliatura.

Il quadro dei doveri – *rectius* – degli impegni professionali e morali assunti con la carica era completato da richiami alla diligenza e laboriosità, al rispetto del riserbo e della segretezza sanciti dagli artt. 18 e 19 del Regolamento Interno del Consiglio, all'obbligo di astensione da dichiarazioni pubbliche interpretabili come indebite interferenze in procedimenti giudiziari in corso.

Chiunque abbia seguito nel corso degli anni le vicende consiliari sa che non sono state poche le violazioni di queste “naturali” regole di condotta da parte dei consiglieri superiori.

Ed è un fatto che tali violazioni sono state solo di rado polemicamente stigmatizzate nei dibattiti in seno al Consiglio e che - al di fuori delle decisioni imposte dalla legge per i casi di violazione di norme di legge sulle incompatibilità o di conclamata violazione del segreto di ufficio- non si conoscono atti del Consiglio diretti a richiamare singoli consiglieri al rispetto delle regole proprie del ruolo svolto.

Sono mancate in altri termini proprio la vigilanza e la “riprovazione” dei propri pari, necessarie per conferire alle prescrizioni etiche una reale efficacia e capacità di penetrazione nei diversi ambiti dell'esperienza consiliare.

12. C'è ancora un'etica che divide.

---

<sup>3</sup> Fondamentale su questo terreno resta il riferimento alla Carta dei diritti del cittadino nella giustizia, proclamata da Cittadinanzattiva il 14 giugno 2001 e diffusa, con iniziative pubbliche, nei tribunali di 27 città italiane.

Le fonti sin qui richiamate ed i principi desumibili dalla Costituzione, dai codici di procedura, dal codice etico e da quello disciplinare costituiscono la trama uniforme dell'etica del magistrato.

Ma i fili dell'ordito si incaricano di comporre disegni sempre diversi, mossi, variegati, talora bizzarri e difficilmente decifrabili.

Emerge in essi il versante problematico che accompagna ogni etica professionale ma che, nel caso dei magistrati, è enfatizzato e drammatizzato dalla natura dei loro compiti e dalla incidenza delle loro decisioni sui beni fondamentali delle persone: la libertà, l'onore, la reputazione, i diritti di proprietà, il lavoro.

Se è vero che la grande forza dell'etica professionale sta nell'unire gli appartenenti ad un corpo intorno ad un nucleo di valori tipici, condivisi, che si vogliono salvaguardare anche a prezzo di forti resistenze rispetto alle pressioni esterne, c'è anche un'etica che divide.

Per i magistrati le faglie di possibile frattura corrono su due linee.

I magistrati possono infatti dividersi tra di loro quando affrontano, nell'attività giudiziaria, questioni eticamente spinose.

Si pensi ad esempio ai temi della bioetica, alle questioni del fine vita, o, per stare ancorati alla più stretta attualità, alla valutazione e comparazione delle circostanze attenuanti e aggravanti dei delitti contro la persona oppure all'interpretazione delle cause di giustificazione che chiamano direttamente in causa la sensibilità sociale e la percezione da parte del magistrato del grado di disvalore di determinati comportamenti.

Inoltre i magistrati si dividono nell'interpretare, e ancor più nel mettere quotidianamente in pratica, l'etica professionale giacché, come ognuno può constatare, convivono nella loro comunità atteggiamenti rigorosi e comportamenti più disinvolti fino all'estremo dei casi che hanno drammaticamente portato alla ribalta la questione morale in magistratura.

Di più: su alcuni temi, particolarmente problematici, il contrasto diviene culturale e teorico giacché sono differenti la lettura degli imperativi etici, la loro gerarchia, e le loro forme di traduzione nella esperienza del fare giustizia.

Gli esempi dell'etica che divide sono molti: il modo di intendere l'imparzialità del giudice e del pubblico ministero; la ricerca dell'equilibrio tra libertà di espressione del pensiero, dovere di riserbo e il dovere del magistrato di spiegare e di spiegarsi; il modo di intendere l'eguaglianza e la dignità dei cittadini che entrano nelle aule di giustizia.

Nascono i dilemmi etici che connotano la storia ed il dibattito sulla magistratura, si profilano le diverse alternative che pure germinano da un comune terreno di idee, di aspirazioni, di esigenze.

### 13. I problemi dell'oggi: l'emersione prepotente dell'interesse personale.

A questi temi alti è stata dedicata in questi anni, come ho accennato in esordio, grande e prevalente attenzione nella discussione collettiva dei magistrati e degli studiosi.

È stata una singolare forma di presbiopia (o se si preferisce di snobismo intellettuale) se è vero che su altri terreni, meno problematici in termini intellettuali ma assai spinosi nella pratica quotidiana, si sono verificate le più gravi *defaillance*.

Fallimenti etici caratterizzati, pur nella loro grande diversità, da un minimo comune denominatore: il venir meno del "disinteresse personale" nella vita professionale e nell'esercizio delle funzioni giudiziarie o di amministrazione della giurisdizione.

Nutrire ambizioni di carriera non esclusivamente sostenute dal merito; valersi dell'impegno nelle associazioni della magistratura al fine di trarne indebiti vantaggi professionali; ottenere utilità o dispensarle grazie ai poteri di gestione o di nomina in vario modo connessi all'attività giudiziaria: ecco

alcuni dei fronti sui quali l'interesse personale, in casi limitati ma gravi ed allarmanti, ha potuto prendere il sopravvento ispirando condotte solo eticamente riprovevoli o apertamente contrastanti con il codice disciplinare e con quello penale.

Ora, chiunque abbia letto il testo del codice etico sa che il richiamo al *"disinteresse personale"* del magistrato è una costante e che esso è considerato una sorta di requisito primario di ogni condotta eticamente corretta nella vita professionale e sociale.

Non è dunque agli estensori del codice etico che si può imputare la presbiopia che ha distolto l'attenzione dai profili più quotidiani e ricorrenti dell'etica per concentrarla sulle questioni più controverse ed apparentemente più nobili ed alte.

Sin dal suo primo articolo il codice etico afferma che *"nello svolgimento delle sue funzioni, nell'esercizio di attività di autogoverno ed in ogni comportamento professionale il magistrato si ispira a valori di disinteresse personale"* unitamente a quelli di indipendenza, anche interna, e di imparzialità, mentre, nel delineare la condotta da tenere nei rapporti con le istituzioni, con i cittadini e con gli utenti della giustizia, l'art. 2 del codice ricorda al magistrato il dovere di respingere *"ogni pressione, segnalazione o sollecitazione comunque diretta ad influire indebitamente sui tempi e sui modi di amministrazione della giustizia"* e di astenersi *"da ogni forma di intervento che possa indebitamente incidere sull'amministrazione della giustizia ovvero sulla posizione professionale propria o altrui"*.

Altrettanto nitido è il codice nell'enunciare, all'art. 10, gli obblighi di correttezza del magistrato, prescrivendogli di non servirsi *"del suo ruolo istituzionale o associativo per ottenere benefici o privilegi per sé o per altri"*; prevedendo che *"il magistrato che aspiri a promozioni, ad assegnazione di sede e ad incarichi di ogni natura non si adopera al fine di influire impropriamente sulla relativa decisione, né accetta che altri lo facciano in suo favore"*; chiedendogli di astenersi *"da ogni intervento che non corrisponda ad esigenze istituzionali sulle decisioni concernenti promozioni, trasferimenti, assegnazione di sede e conferimento di incarichi"*.

È un'etica particolarmente severa, dunque, quella che la magistratura ha imposto a se stessa come contropartita individuale e collettiva della posizione istituzionale alta e privilegiata di cui gode nell'ordinamento.

Ed è soprattutto un'etica consapevole delle molte insidie che l'esercizio di un "potere" nella giurisdizione o nella sfera del governo autonomo reca con sé.

#### 14. Alla ricerca di antidoti. La modifica del codice etico.

Quale reazione occorre dunque avere di fronte alle cadute più frequenti, motivate soprattutto da interessi individuali di carriera o da un esercizio spregiudicato dei poteri di amministrazione della giurisdizione nelle nomine ad incarichi direttivi o di natura affine?

Si tratta solo di prendere atto di questi cedimenti, addebitandoli alla natura umana ed alle manchevolezze dei singoli o non occorre invece interrogarsi anche sull'ambiente culturale, professionale, istituzionale nel quale le violazioni sono risultate possibili, realizzabili, e sono state percepite come ammissibili e consentite?

Una riflessione, questa, che va unita alla ricerca di orientamenti culturali e di modifiche ordinamentali che possano ridurre lo spazio delle deviazioni e restituire effettività al prerequisito del disinteresse personale.

La lettura del nuovo articolo aggiunto al codice etico - il 7 bis<sup>4</sup>esprime con chiarezza le finalità perseguite.

---

<sup>4</sup> Art. 7 bis – Cariche associative e istituzionali

Da un lato si intende interrompere il circolo – giudicato vizioso – tra la presentazione di candidature al CSM ed incarichi già “in atto” nell’associazione o in istituzioni interne ed esterne alla magistratura (consigli giudiziari, comitato direttivo della Scuola della Magistratura, incarichi che comportano il collocamento fuori del ruolo organico della magistratura).

Dall’altro lato si vuole precludere una accentuata contiguità temporale – anch’essa considerata discutibile e negativa sul piano etico – tra la fine del mandato di consigliere del CSM e l’assunzione di incarichi di direzione degli uffici giudiziari o presso altre istituzioni comportando il collocamento fuori ruolo.

In altri termini ai magistrati si propone di assumere su di sé un nuovo imperativo etico: onorare fino alla naturale scadenza gli impegni associativi o istituzionali assunti e, soprattutto, non considerarli impropriamente come un “trampolino di lancio” verso nuove e più ambite mete di carattere professionale o istituzionale.

Si tratta, all’evidenza, di una risposta alle incertezze, agli ondeggiamenti ed ai cedimenti della politica e del legislatore in questa materia, attraverso la quale si mira a frapporre una sorta di barriera etica laddove altre barriere, apparentemente più solide ed efficaci, si sono dimostrate labili e facilmente aggirabili.

L’aspetto certamente apprezzabile della proposta – altamente significativo sul piano dell’etica professionale – sta nel richiamare i magistrati al pieno rispetto, fino alla scadenza del naturale mandato, dei propri impegni associativi e/o istituzionali.

Richiamo destinato a chiudere la strada al disinvolto ricorso a dimissioni anticipate, che restano naturalmente sempre possibili senza però che vengano meno, prima del tempo, gli oneri morali assunti all’atto dell’accettazione di un determinato incarico e le preclusioni ritenute eticamente doverose all’immediato passaggio ad altri compiti e ruoli.

Il limite fisiologico dell’opzione sta nel suo essere indirizzata pressochè esclusivamente al versante delle c.d. “carriere parallele”, costruite attraverso percorsi a tappe, spesso accuratamente programmati in anticipo, che sfruttano indebitamente le relazioni e la visibilità connesse a determinati incarichi per raggiungere ulteriori traguardi.

Un fenomeno, questo, di cui non sono certo mancati esempi vistosi - al confine tra il cattivo gusto istituzionale e l’aperta strumentalizzazione dei ruoli ricoperti – che hanno suscitato disappunto e riprovazione in sempre più ampi settori della magistratura.

Restano però al di fuori (non della discussione in corso sull’etica ma) delle proposte di modifica del codice etico molte altre questioni , destinate ad assumere un rilievo decisivo nel quadro di una rivisitazione e di un ripensamento profondi dell’etica dei magistrati.

---

denominate) non si candida al Consiglio Superiore della Magistratura prima della scadenza naturale dell’organo di appartenenza.

Il magistrato componente dei Consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Scuola Superiore della Magistratura non si candida al Consiglio Superiore della Magistratura prima della scadenza naturale dell’incarico.

Il magistrato fuori ruolo non si candida al Consiglio Superiore della Magistratura prima del decorso di due anni dal ricollocamento in ruolo.

Il magistrato già appartenente al Consiglio Superiore della Magistratura non presenta domanda per ufficio direttivo o semidirettivo, ove non ricoperto in precedenza, e non accetta incarichi fuori ruolo prima del decorso di due anni dal ricollocamento in ruolo.

Il *self-restraint* dell'associazione nell'intervenire, con proposte di modifica, sul testo del codice appare comprensibile e giustificato data la peculiare natura dei precetti etici e i loro naturali limiti a fronte di interessi, aspettative e diritti nascenti dalla normativa di ordinamento giudiziario e dal complessivo assetto dell'organizzazione giudiziaria.

Ma ciò non significa che la magistratura italiana possa - nel riflettere sui temi della professione - eludere i temi di fondo oggi sul tappeto e rinunciare a chiedere innovazioni e riforme che diano vita ad un ambiente istituzionale e ordinamentale propizio alla rinascita di un'etica professionale vitale ed elevata.

Esplorare le nuove frontiere dell'etica significa perciò porsi interrogativi radicali sull'assetto della carriera, sul rapporto con la politica, sulla vigilanza istituzionale e collettiva necessaria ad assicurare correttezza, regolarità ed efficienza della giurisdizione.

15. Le nuove frontiere dell'etica professionale. Disinnescare il "carrierismo".

In quest'ottica ci si trova subito di fronte ai nodi della "carriera" dei magistrati, del ruolo dei dirigenti degli uffici e dell'emersione di una vera e propria carriera dirigenziale, con il corollario della spinta al carrierismo.

È davvero possibile disinnescare il carrierismo – divenuto la fonte della più gran parte dei problemi – salvaguardando al contempo un ruolo forte e significativo della dirigenza degli uffici?

La risposta deve tener conto di due evidenze storiche apparentemente in contrasto l'una con l'altra.

Se è stata la magistratura "senza carriera" ad aver svolto, nel periodo repubblicano, un ruolo di straordinaria importanza, l'attenzione dedicata negli ultimi due decenni ai temi della "organizzazione" e della "dirigenza" ha consentito significativi guadagni sul versante dell'efficienza e dell'efficacia della giurisdizione e della coerenza ed omogeneità della giurisprudenza.

Da queste evidenze, scaturisce una prima indicazione utile per disinnescare la mina morale e professionale del carrierismo, preservando gli indubbi vantaggi organizzativi e culturali della scelta per una dirigenza dinamica e incisiva.

Si tratta di salvaguardare e valorizzare il ruolo attivo ed incisivo della dirigenza e, al contempo, di sganciarla dalla prospettiva di una "carriera dirigenziale", diversa da quella propria del magistrato e potenzialmente destinata a snodarsi attraverso passaggi da un incarico direttivo ad un altro.

Questo obiettivo è realizzabile in un solo modo. Prevedendo che, al termine di un incarico di direzione, il magistrato sia ricollocato - per un congruo periodo di tempo, almeno pari alla metà del tempo dell'incarico svolto - nella stessa posizione professionale di provenienza o in altra analoga, senza possibilità di richiedere ed ottenere un nuovo incarico direttivo per tale lasso di tempo.

Solo escludendo o limitando drasticamente la "carriera dirigenziale" e vanificando le relative aspettative si può infatti rendere chiaro a "tutti" ( i magistrati diretti e lo stesso magistrato dirigente) che il ruolo di direzione di un ufficio giudiziario non è uno *status* ma un incarico temporaneo, di durata adeguata a garantirne l'incisività , che non istituisce differenze permanenti tra dirigenti e diretti ma solo una temporanea diversità di funzioni.

L'obiezione mossa alla "cesura" che si propone di introdurre è ben nota: il rischio di perdere l'apporto prezioso di dirigenti che hanno dato buona prova di sé in un precedente incarico.

Ora - a parte che la soluzione prospettata non preclude lo svolgimento di almeno due incarichi di direzione nel corso della vita professionale - l'obiezione è tutt'altro che decisiva.

Si può agevolmente replicare che nel mondo della magistratura i talenti acquisiti e l'esperienza maturata nel positivo svolgimento di un incarico dirigenziale possono essere proficuamente reimpiegati in molteplici sedi: nel circuito del governo autonomo, nel settore della formazione, nelle molteplici attività di coordinamento all'interno degli uffici.

E va messo in rilievo che un più intenso avvicendamento negli incarichi direttivi e la più ampia diffusione delle esperienze organizzative possono rivelarsi estremamente positivi e fruttuosi in un contesto, come quello della magistratura, nel quale non mancano talenti e competenze da valorizzare nella chiave della dirigenza.

Inoltre, il guadagno che ne verrebbe in termini simbolici, culturali ed etici sarebbe altissimo giacché il ritorno alle funzioni di magistrato al termine dell'incarico direttivo non potrebbe – se previsto dalla legge come obbligatorio – essere vissuto come una sorta di *deminutio* e inciderebbe in profondità sulla psicologia dei cittadini, dei magistrati e degli stessi interessati, dando vita, finalmente, ad una diversa considerazione del ruolo direttivo, meglio rispondente al dettato costituzionale che prevede la distinzione dei magistrati solo sulle base delle funzioni svolte e non autorizza l'emersione di una parallela carriera di dirigente.

Si tratterebbe, in definitiva, di ritornare alle proposte originarie della magistratura che - nel rivendicare la temporaneità delle funzioni direttive - l'aveva sempre collegata alla prospettiva di un lungo rientro nei ranghi ordinari al termine dell'esperienza dirigenziale.

Restituendo al dirigente una posizione di temporaneo "*primus inter pares*", una siffatta scelta ordinamentale - di fronte alla quale si arrestò e anzi si mosse in controtendenza la riforma del 2006 - non diminuirebbe l'autorità ed i poteri del dirigente nel corso del mandato ma imporrebbe una battuta di arresto alle spinte carrieristiche che rischiano di mutare la fisionomia della nostra magistratura.

Più flessibile potrebbe essere invece la disciplina degli incarichi semidirettivi, per i quali la cesura successiva all'incarico dovrebbe essere ribadita ma potrebbe essere più breve di quella prevista per i dirigenti, disciplinando queste funzioni in modo da renderle più vicine e compenetrare con quelle proprie del magistrato e valorizzandone il positivo apporto alla organizzazione interna degli uffici.

Un corollario naturale di questa scelta dovrebbe consistere nell'impegno del magistrato nominato dirigente o investito di un qualsiasi incarico semidirettivo a svolgere "integralmente" l'incarico assunto, con la sola possibilità di rinunciarvi in corso di mandato, tornando alle funzioni ordinarie.

Onorare fino in fondo gli impegni connessi alle funzioni direttive o semidirettive sarebbe il modo più efficace per evidenziare la natura di "servizio" che le connota e per evitare che un incarico di direzione sia considerato come un gradino di una scala da percorrere per raggiungere mete ulteriori.

Ulteriore vantaggio di un tale assetto sarebbe quello di ridurre l'attuale girandola di nomine e di precludere i passaggi di ufficio e di funzione concepiti in funzione dello sviluppo di carriera, conferendo maggiore linearità e serietà alle scelte del CSM.

16. Una più netta linea di demarcazione con la politica.

Vi è poi la questione annosa del rapporto con la politica.

La magistratura nelle sue componenti migliori ha mantenuto viva negli anni un'idea alta della politica, del suo dinamismo, della sua responsabilità e non intende certo rinunciarvi.

E' divenuto però via via più evidente che le profonde trasformazioni verificatesi nel sistema politico italiano negli ultimi decenni hanno inciso sulle modalità di partecipazione del giudice-cittadino alla vicenda politica del paese.<sup>5</sup>

Tanto la lunga fase politica caratterizzata da sistemi elettorali tendenzialmente maggioritari e dal bipolarismo quanto la successiva esplosione nel Paese di movimenti di segno dichiaratamente populista e l'asprezza assunta dal conflitto politico, hanno reso problematica la diretta partecipazione di magistrati alla diretta competizione per il potere politico (la *politics*), mentre hanno rafforzato la necessità di una

---

<sup>5</sup> Su questa problematica cfr. in particolare, AAVV, *Giudici e democrazia, La magistratura progressista nel mutamento istituzionale*, a cura di N. ROSSI, Milano, 1994.

magistratura più autonoma e più capace di una visione di insieme della politica, ispirata a valori della carta costituzionale ( la *policy*).<sup>6</sup>

In quest'ottica la magistratura ha apertamente condiviso le proposte di legge, sinora peraltro sempre abortite, dirette a precludere il ritorno in magistratura di quei magistrati che abbiano scelto di prendere parte alla competizione politica ( ad avviso di chi scrive anche solo candidandosi alle elezioni politiche o amministrative), prevedendo la loro ricollocazione - al termine del mandato o in caso di mancata elezione - in altri comparti dell'amministrazione, come ad esempio l'Avvocatura dello Stato.

Si tratta , in sostanza, di aumentare la distanza tra sistema politico e potere giudiziario per salvaguardare il libero svolgimento delle loro dinamiche interne, mettendole al riparo anche solo dal sospetto di impropri condizionamenti ed indebite influenze reciproche.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Particolarmente significative, al riguardo, le considerazioni svolte nella recente sentenza 20.7.2018, n. 170 della Corte costituzionale, che, ribadendo la legittimità costituzionale della normativa che vieta ai magistrati l'iscrizione dei magistrati ad un partito politico, sanzionando disciplinarmente tale condotta, ha ricordato di aver “ già affermato che, in linea generale, i magistrati debbono godere degli stessi diritti di libertà garantiti ad ogni altro cittadino” e “al contempo precisato che le funzioni esercitate e la qualifica rivestita dai magistrati non sono indifferenti e prive di effetto per l'ordinamento costituzionale, al fine di stabilire i limiti che possono essere opposti all'esercizio di quei diritti (sentenze n. 224 del 2009 e n. 100 del 1981)”. Tali limiti – ha sostenuto la Corte – “sono giustificati sia dalla particolare qualità e delicatezza delle funzioni giudiziarie, sia dai principi costituzionali di indipendenza e imparzialità (artt. 101, secondo comma, 104, primo comma, e 108, secondo comma, Cost.) che le caratterizzano.” Così, “la Costituzione, all'art. 98, terzo comma, demanda al legislatore la facoltà di bilanciare la libertà di associarsi in partiti, tutelata dall'art. 49 Cost., con l'esigenza di assicurare l'indipendenza dei magistrati (nonché di alcune altre categorie di funzionari pubblici). E se tale facoltà viene utilizzata, come è accaduto, il bilanciamento deve essere condotto secondo un preciso obiettivo, cioè quello di impedire i condizionamenti all'attività giudiziaria che potrebbero derivare dal legame stabile che i magistrati contrarrebbero iscrivendosi ad un partito o partecipando in misura significativa alla sua attività. Questo è il senso della facoltà di stabilire con legge limitazioni al diritto dei magistrati d'isciversi a partiti politici. La Costituzione, in tal modo, mostra il proprio sfavore nei confronti di attività o comportamenti idonei a creare tra i magistrati e i soggetti politici legami di natura stabile, nonché manifesti all'opinione pubblica, con conseguente compromissione, oltre che dell'indipendenza e dell'imparzialità, anche della apparenza di queste ultime: sostanza e apparenza di principi posti alla base della fiducia di cui deve godere l'ordine giudiziario in una società democratica.”

<sup>7</sup> Nella vastissima letteratura sull'argomento cfr. V. ARANGIO RUIZ V., *Eleggibili ed eletti*, Napoli, 1885; A. BARAK, *La discrezionalità del giudice*, Milano, 1995; S. BARTOLE, *Il potere giudiziario*, Bologna, 2006; F. BIONDI, *Considerazioni di ordine costituzionale sui limiti per i magistrati alla partecipazione alla vita politica (a margine di una questione di costituzionalità)*, 7 aprile 2009; N. BOBBIO, *Quale giustizia, quale legge, quale giudice* in *Quale Giustizia*, 1971; P. BORGNA – M. MADDALENA, *Il giudice e i suoi limiti – cittadini, magistrati e politica*, Roma-Bari, 2003; G. BORRE', *Articolo 98* in: BRANCA PIZZORUSSO, *Commentario alla Costituzione*, Bologna, 1994; G. BORRE', *Le scelte di Magistratura Democratica* in AAVV, a cura di N. ROSSI, *Giudici e democrazia. La magistratura progressista nel mutamento istituzionale*, Milano, 1994. 246; G. BORRE', *Ma e Questione giustizia. I compiti che ci aspettano*, in AA.VV., *Compiti della politica. Doveri della giurisdizione*, Milano, 1998; E. BRUTI LIBERATI, *Imparzialità e apparenza di imparzialità dei magistrati in Europa*, in *Questione Giustizia*, n. 2/2006; P. CALAMANDREI, *Elogio dei giudici scritto da un avvocato*, Firenze, 1959; M. CAPPELLETTI, *Giudici legislatori?*, Milano, 1984. G. CASCINI, *Politicità della giurisdizione e consapevolezza del proprio ruolo*, in *Questione Giustizia*, n. 6/2012. 247 ; G. CONSO, *Un valore da rimeditare: il prestigio dell'ordine giudiziario*, in *Quaderni costituzionali*, 1981; L. FERRAJOLI, *Orientamenti della magistratura in ordine alla funzione politica del giudice interprete* in *Quale Giustizia*, 1972; L. FERRAJOLI L., *Nove massime di deontologia giuridica*, in *Questione Giustizia*, n. 6/2012; G. FERRI, *Magistratura e potere politico*, Padova, 2005. 250 ; C. GUARNIERI C., *Magistratura e politica in Italia*, Bologna, 1992. GUARNIERI C., *Dibattito: magistrati, politica, competizioni elettorali*, forum con M. DOGLIANI, C. GUARNIERI, G. PALOMBARINI, N. ROSSI a cura di A. CAPUTO e L. PEPINO, in *Questione Giustizia*, n.6/2005; G. MARANINI, *Giustizia in catene*, Milano, 1964; T. MASSA,, *Corte europea dei diritti*

Distanza da salvaguardare con determinazione in un contesto istituzionale nel quale la fine dell'immunità parlamentare nella sua versione forte e il rilievo mediatico e politico assunto da particolari indagini e processi hanno talvolta dato vita a cortocircuiti rivelatisi dannosi per l'immagine e la credibilità tanto della politica quanto della giurisdizione.

In definitiva va contrastata - nei limiti del possibile e nel rispetto del diritto, costituzionalmente sancito, di elettorato passivo - la "spendita" nella sfera politica di meriti o di visibilità raggiunti in quella giudiziaria, rendendo irreversibile e perciò stesso straordinaria la scelta del magistrato di trasformarsi in attore politico.

#### 17. Intensificare la vigilanza istituzionale e collettiva.

Naturalmente ogni intervento sui fattori ambientali e sul versante professionale deve essere accompagnato, per risolversi in un significativo guadagno dell'etica professionale della categoria, da una più intensa vigilanza sugli *standard* di correttezza dei magistrati.

Ci si riferisce, in primo luogo, alla vigilanza istituzionale dei dirigenti degli uffici e dei consigli giudiziari sulla base del duro insegnamento impartito dall'esperienza : silenzi , coperture, compiacenze verso condotte professionalmente o eticamente riprovevoli, più o meno conosciute all'interno degli uffici, sono totalmente controproducenti se si vuole difendere l'istituzione.

L'effettivo esercizio di tale vigilanza deve dunque divenire uno dei più significativi parametri di valutazione dell'operato dei dirigenti, anche ai fini della loro conferma dopo il primo quadriennio.

Non si tratta – è bene chiarirlo - di invocare una sorta di responsabilità oggettiva ma di ribadire che in questo ambito esiste ed è effettivamente operante una "*culpa in vigilando*" tutte le volte che non vengano portate alla luce situazioni professionali critiche o scorrettezze più o meno note all'interno degli uffici.

Anche ai singoli magistrati ed ai gruppi associativi va chiesto un costante impegno culturale ed etico per contrastare attivamente il "corporativismo del silenzio" che si esprime in forme di tolleranza e di acquiescenza verso condotte individuali scorrette che rischiano di ripercuotersi sulla credibilità di tutti i magistrati e di ritorcersi contro gli onesti e i corretti.

L'etica professionale non si salvaguarda solo manifestando capacità di reazione alle cadute o ricordando che sono stati altri magistrati a rivelare il bubbone sviluppatosi nel cuore delle istituzioni.

Essa è affidata anche, e soprattutto, alla fisiologia della vita professionale nella quale devono trovare posto la critica pubblica e , all'occorrenza, la denuncia di condotte anomale, contrastanti con l'elevato *standard* professionale ed etico che ogni magistrato è tenuto a rispettare

---

*dell'uomo*, 2 agosto 2001 in *Cassazione penale*, 2002. 252; E. MORIONDO, *L'ideologia della magistratura italiana*, Bari, Laterza, 1967; N. PIGNATELLI, *Il divieto di iscrizione dei magistrati ai partiti politici: un "cavallo di Troia"* in *Scritti dei dottorandi in onore di Alessandro Pizzorusso*, Torino, 2005. 254 ; A. PIZZORUSSO, *L'organizzazione della giustizia in Italia – La magistratura nel sistema politico e istituzionale*, Torino, 1990; A. PIZZORUSSO A., *Magistrati in parlamento* in *Democrazia e Diritto*, anno XIX, n. 4/5, luglio-ottobre, 1979. A. PIZZORUSSO, *Politica e giustizia in Italia dal dopoguerra ai giorni nostri* in *Questione Giustizia*, 2002. 255; R. ROMBOLI, *L'attività creativa di diritto da parte del giudice*, in *Questione Giustizia*, n. 6/2008; R. ROMBOLI R., *L'interesse politico come motivo di ricusazione del giudice* in *Rivista di diritto processuale*, 1982; R. ROMBOLI, *Sul progetto di riforma dell'ordinamento giudiziario* in *Quaderni costituzionali*, n. 2/2004; N. ROSSI, *Dibattito: magistrati, politica, competizioni elettorali*, Forum con M. DOGLIANI, C. GUARNIERI, G. PALOMBARINI in *Questione Giustizia*, n. 6/2005; N. ROSSI, *Democrazia maggioritaria e giurisdizione* in *Questione Giustizia*, n.3-4, 1992, 257; G. SILVESTRI, *Giustizia e giudici nel sistema costituzionale*, Torino, Giappichelli, 1997; G. SILVESTRI, *La responsabilità politica* in: S. PANIZZA, A. PIZZORUSSO, R. ROMBOLI, *Ordinamento giudiziario e forense*, Plus, Pisa, 2002.

Sarà questa la migliore risposta e la più credibile alternativa a chi ha immaginato proposte estreme ed inappropriate (che per la verità ora sembrano abbandonate) dirette ad introdurre nel mondo della giustizia figure analoghe a quelle del *whistleblower* o addirittura a consentire e incentivare segnalazioni anonime sull'operato dei magistrati.

18. Sulle valutazioni di professionalità. Profili critici e possibili rimedi.

Come è emerso con chiarezza dalle considerazioni sin qui svolte sull'etica professionale l'intreccio tra i problemi etici e la dimensione professionale del lavoro del magistrato è fortissimo e costante.

Le cadute e le modestie etiche ci inducono perciò a ragionare anche del modo – insoddisfacente - in cui la professionalità dei magistrati è valutata.

Le attuali valutazioni di professionalità funzionano - come ognuno può constatare - poco e male e dei loro limiti è perciò necessario discutere apertamente e con il necessario spirito critico.

Alla condizione, però, di sapere che comunque le valutazioni non devono servire a costruire una ipotetica graduatoria dei “migliori” - evidentemente impossibile, oltre che inutile, data l'estrema varietà dei mestieri del magistrato e la complessità del panorama professionale della magistratura ma devono assolvere alla diversa funzione di segnalare effettivamente e realisticamente le carenze e le cadute di professionalità sotto i diversi profili della capacità tecnica, della laboriosità e tempestività, dell'attitudine a cooperare positivamente nell'ambito degli uffici di appartenenza.

E ciò nell'ottica, ed ai fini, di una seria “selezione negativa” come avviene per tutte le magistrature composte da magistrati di professione.

Il primo dei rimedi praticabili è quello di responsabilizzare i controllori. Chiamando i giudici della professionalità ad assumere responsabilità per i giudizi che si rivelino non veritieri.

Se un capo dell'ufficio redige una valutazione positiva (o elogiastica) della tempestività e della capacità di lavoro di un magistrato e questi, a seguito di una ispezione o di una segnalazione esterna incorre in una sanzione disciplinare per ritardi o scarsa laboriosità, il dirigente dovrebbe a sua volta essere chiamato dal CSM (come oggi di fatto non avviene nonostante le affermazioni di principio contenute in delibere consiliari in materia) a rendere conto del suo giudizio.

Cominciare a “controllare i controllori” è un rimedio insufficiente? Tutt'altro. Sarebbe un antidoto efficace alla irresponsabilità burocratica di chi valuta, che rappresenta la prima fonte delle storture e delle fallacie del sistema.

Se, come tutti riconoscono, non può essere un singolo caso, per quanto assurdo all'attenzione dei media, a fondare un giudizio negativo sulla professionalità di un magistrato, è solo rivitalizzando e restituendo credibilità alle valutazioni professionali complessive e sistematiche che si può rendere effettiva la responsabilità professionale.

Alla maggiore responsabilizzazione dei capi degli uffici dovrebbe seguire un secondo passo non meno significativo: moltiplicare le fonti di conoscenza cui attingere nelle valutazioni e garantire la piena trasparenza dell'intera procedura valutativa.

Nel disegno di legge delega per la riforma dell'ordinamento giudiziario (A.C. 2681) il Ministro della Giustizia propone di introdurre un “diritto di tribuna”, cioè la facoltà per i componenti laici dei consigli giudiziari (avvocati e professori universitari) di partecipare alle discussioni e deliberazioni relative alle valutazioni di professionalità dei magistrati.

Non sarebbe una novità assoluta ma solo la generalizzazione di un metodo virtuoso, giacché diversi consigli giudiziari hanno già adottato, con propria norma regolamentare, questa regola di apertura e di trasparenza dei lavori.

Su questa strada si dovrebbe a mio avviso procedere speditamente senza dietrofront magari motivati con l'esigenza di tutelare la *privacy* dei magistrati.

Sacra per la sfera della vita privata, sul terreno professionale l'invocazione della *privacy* rischia di divenire uno schermo pretestuoso ed ingiustificato.

Anche perché la *privacy* professionale dei magistrati ha un nome antico: corporativismo.

La forza ed il radicamento istituzionale del governo autonomo della magistratura consentono di aprire le stanze nelle quali lavorano i magistrati senza che ne derivino pericoli per la serenità e indipendenza della stragrande maggioranza dei magistrati che operano con scrupolo e professionalità.

19. Sulla esigenza di rigenerare la democrazia consiliare.

Infine, se, come si è già accennato in precedenza, la previsione in Costituzione di un Consiglio superiore della magistratura eletto per due terzi da magistrati è una innovativa esperienza di democratizzazione dell'amministrazione nel settore della giurisdizione (realizzata affidando ad un organo elettivo i compiti che in altre amministrazioni dello Stato vengono svolti dai responsabili politici, dalle gerarchie amministrative e dagli uffici del personale), allora si possono punire gli autori di condotte devianti e dar vita ad una sorta di lavacro morale e disciplinare senza però affrontare il nodo davvero centrale ai fini di una rilegittimazione del governo autonomo: restituire linearità, trasparenza e correttezza alla democrazia consiliare e rivitalizzare l'associazionismo giudiziario che quella democrazia influenza e concorre a far funzionare.

Occorrerà dunque che l'attenzione dei magistrati e degli osservatori esterni si concentri sui diversi aspetti della democrazia del giudiziario.

“Democrazia” nella vita delle singole associazioni che raggruppano i magistrati e nell'associazione unitaria che tutti li rappresenta e “democraticità” dell'amministrazione della giurisdizione che tramite i rappresentanti eletti ha l'ambizione di trasformare i governati in amministratori, secondo lo schema tipico della democrazia rappresentativa.

Lo dico subito: a mio avviso le formule *passe-partout* che deprecano *in toto* le degenerazioni correntizie del presente e lamentano il regresso delle correnti rispetto ad un passato di genuine tensioni ideali e di scontri vivaci sui massimi problemi non sono aderenti alla storia e non spiegano nulla del presente a causa della loro intollerabile genericità.

Non c'è mai stata un'età dell'oro nella quale le correnti, misurandosi sul terreno delle divergenze ideali e culturali, erano universalmente accettate e legittimate.

Al contrario gli scontri interni, spesso veementi, si svolgevano all'insegna della reciproca delegittimazione tra innovatori, bollati come eversori, e conservatori dello *status quo*, ai quali si addebitava l'arroccamento su posizioni retrive ed antistoriche.

E ciò mentre, fuori della magistratura, le polemiche, i clamori erano, se possibile, ancora più alti. Senza farsi mancare (anche allora) uno stuolo di pettegolezzi.

Né, oggi, il parziale superamento di alcuni degli antichi e furibondi conflitti di cui si è prima parlato vale a far dire che vi è stato un allineamento ed un processo di osmosi tra le diverse culture presenti nel corpo della magistratura.

Immigrazione, carcere, lettura dei diritti di libertà e dei diritti sociali, garanzie nel processo penale, interpretazione del ruolo del magistrato nella società: questi e molti altri temi continuano a dividere i magistrati non come meri epifenomeni destinati a coprire omertà e solidarietà corporative ma come linee di faglia reali nella cultura di giudici e pubblici ministeri e nel taglio di molti dei loro provvedimenti.

Dunque, passato e presente della magistratura sono entrambi segnati da un'aspra e incessante dialettica interna tra visioni differenti.

Ed allo stesso modo passato e presente del corpo giudiziario testimoniano di condotte criminose, cadute, collusioni, connivenze. Comportamenti, questi, riconducibili alla “questione morale” e meritoriamente portati alla luce e sanzionati dall’iniziativa di altri magistrati.

Ciò che il presente ci mostra di più e di diverso rispetto alla storia recente della magistratura è la penetrazione della crisi nel cuore dei meccanismi della democrazia associativa e della democrazia consiliare, cioè nelle strutture sociali ed istituzionali che dovrebbero costituire i naturali antidoti all’affermarsi di prassi deteriori nel governo della magistratura.

Al riguardo l’opinione di chi scrive è che in ciascuno dei gruppi associativi si siano prodotti fenomeni di riduzione o di svilimento della democrazia interna e di compromissione delle dinamiche democratiche. Fino al punto estremo della creazione di canali decisionali nascosti, operanti in parallelo a quelli ufficiali e in grado di bypassarli.

Per trovare le tracce delle distorsioni e delle cattive pratiche è perciò del tutto insufficiente – è appena il caso di dirlo – spulciare gli Statuti delle associazioni e studiare le regole della loro democrazia interna.

Serve invece dirigere lo sguardo sulle macchine organizzative delle correnti e sui processi decisionali effettivi perché è lì che si sono annidati i congegni che hanno abbassato il tasso di democraticità delle diverse compagini.

In alcuni casi si è trattato del dominio incontrastato - o poco efficacemente contrastato - di un *leader*.

In altri casi dello stabilizzarsi di un governo di notabili, con il corredo di apparati soggetti e di ferree sfere di influenza territoriale.

In altri casi ancora, della costituzione di oligarchie che, nel quadro fluido di avvicinamenti e fusioni tra entità associative diverse, hanno acquisito un ruolo autonomo e di minore responsabilità nei confronti degli associati.

Certo bisognerà andare molto al di là di questi primi schizzi impressionistici.

All’itinerario di rigenerazione dei gruppi non ci sono credibili alternative almeno se si vuole inverare il modello di “amministrazione della giurisdizione” imperniato sui canoni della democrazia rappresentativa: libertà di associazione, elezioni, pluralismo delle rappresentanze.

Le opzioni antitetiche a questo modello emerse negli ultimi due decenni si riducono a due, entrambe foriere di risultati negativi e dissonanti con la scelta del Costituente.

La prima è la negazione della democrazia in ciò che più profondamente la caratterizza e cioè il suo essere campo di aggregazioni collettive, di liberi raggruppamenti intorno ad idee e visioni diverse (che tutt’oggi esistono) della giustizia e del lavoro del magistrato.

È la strada imboccata dalla legge elettorale atomistica del CSM , varata nel 2002 come anticipazione della riforma Castelli ed ancor oggi in vigore, nella quale non compaiono “mai” le associazioni di magistrati ma solo singoli candidati - presentati da un esiguo numero di colleghi - destinati a ricevere voti di carattere esclusivamente personale che sono cancellati e persi in caso di mancata elezione del candidato.

Il dichiarato atomismo del sistema elettorale si è infranto – come oggi quasi tutti sono costretti ad ammettere – contro gli scogli della realtà e della logica istituzionale, rivelandosi presto come un terribile *boomerang*, capace solo di potenziare gli aspetti deteriori del c.d. correntismo.

Facendo leva sulla razionalità dell’elettore, che non desidera dare un voto inutile ad un candidato che ha poche o nulle possibilità di essere eletto, i gruppi hanno avuto vita facile nell’orientare le preferenze dei magistrati su di una rosa ristretta di candidati preventivamente indicati come quelli aventi *chances* di successo perché sorretti dal nucleo duro degli associati.

E quando il sistema elettorale non è stato neppure temperato e corretto da più libere e sciolte elezioni primarie per l'individuazione dei candidati , anche esse gestite dai gruppi, la scelta è rimasta nelle mani dei gruppi dirigenti delle correnti.

Un punto a favore delle oligarchie piuttosto che la liberazione di energie esterne ai gruppi consolidati di cui vagheggiavano in maniera inconsulta i sostenitori della legge elettorale del 2002.

Alla negazione della democrazia “come essa è” si è poi affiancata un'altra proposta : la negazione , questa volta in termini di principio, della democrazia ed il suo ripudio in favore del metodo del sorteggio per l'elezione dei membri togati del CSM.

Una totale ed assoluta abdicazione alla democrazia rappresentativa delineata dal Costituente, giuridicamente impraticabile per il suo contrasto con il dettato costituzionale e istituzionalmente umiliante per la magistratura considerata incapace di scelte elettorali serie e meditate.

Di più : un'escogitazione disperata alla quale si è dedicata perfino troppo attenzione data la sua pochezza sul piano intellettuale e giuridico.

Dunque , quando si parla di etica, dal tema della democrazia dell'associazionismo e del governo autonomo non si può evadere imboccando vie traverse e impraticabili scorciatoie.

Non foss'altro che per questo vale la pena di misurarsi con la “questione democratica”.

Tenendola, almeno parzialmente, distinta dalla questione morale.